



COMUNE DI MALEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE

AREA AFFARI GENERALI

NUMERO SETTORE	47
DATA	30/03/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO EX ART. 59 D.LGS. 36/2023 DELLA DURATA 4 ANNI - CIG: BAF9D6CB6A

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

Visti:

- il decreto sindacale n. 1 del 16/01/2025, con il quale viene individuato il sottoscritto quale Responsabile di servizio;
- l'art. 163, comma 3, del Tuel 267/2000 come modificato dal D. Lgs 126/2014;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29 dicembre 2025 "esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026/2028." e s.m.i.; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 31 dicembre 2025, e s.m.i., di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budgets gestionali;

Premesso che:

- il Comune di Malegno deve assicurare la riscossione delle proprie entrate, tributarie ed extratributarie, quale presidio essenziale per gli equilibri di bilancio e per il regolare finanziamento dei servizi pubblici;
- una quota delle entrate comunali presenta fisiologicamente fenomeni di morosità e richiede l'attivazione di strumenti di **riscossione coattiva** (ingiunzione fiscale e/o titoli esecutivi e successive procedure cautelari/esecutive) più incisivi di quelli attualmente attivati dall'ente che si rivolge unicamente per il servizio al soggetto istituzionale deputato (agenzia Entrate e riscossione);
- lo svolgimento efficace delle attività di riscossione coattiva richiede competenze tecniche e operative specialistiche (ricerche anagrafiche/patrimoniali, gestione dei flussi, atti della procedura esecutiva, rendicontazione), non integralmente sostenibili con le risorse umane e strumentali disponibili presso l'Ente, in relazione ai carichi di lavoro e alle esigenze di tempestività;
- Che con delibera di consiglio comunale n. 23 del 31/07/2017 si era prevista quale unica alternativa d'individuazione di soggetto alternativo per la riscossione qualificato ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 446/1997 l'agenzia delle entrate e riscossione;
- Con deliberazione consigliere n° 9 del 23/03/2026 l'organo amministrativo in variazione alla precedente decisione, ha deciso di consentire l'affidamento delle attività di riscossione non in via esclusiva ad altro soggetto opportunamente qualificato demandando allo scrivente l'individuazione secondo le norme di legge al fine di aumentare le possibilità per l'ente di recuperare i crediti liquidi ed esigibili da parte di soggetti non paganti;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in particolare gli artt. 107 e 109 (competenze gestionali);
- il D.Lgs. 36/2023, in particolare:
 - a) i principi generali (artt. 1 e ss.);
 - b) l'art. 50, comma 1, lett. b) (affidamento diretto per servizi e forniture sotto soglia);
 - c) l'art. 59 (accordo quadro);
 - d) la Parte II – Concessioni, e in particolare la disciplina del rischio operativo (art. 177);
- la normativa speciale in materia di riscossione delle entrate degli enti locali (tra cui R.D. 639/1910 e D.P.R. 602/1973, per quanto applicabili; D.Lgs. 446/1997, artt. 52 e 53);
- il Vademecum IFEL "Vademecum per l'organizzazione delle Entrate Comunali: gestione diretta, supporto e concessione", quale documento di inquadramento metodologico e di prassi istituzionale sul tema dei modelli di gestione e sulla distinzione supporto/concessione;

– il Comunicato del Presidente ANAC 22 dicembre 2015 in materia di servizi di accertamento e riscossione delle entrate locali e distinzione appalto/concessione;

Considerato che ai fini di procedere ad una corretta qualificazione giuridica dell'attività richieste in attivazione occorre operare preliminarmente una disamina delle potenziali condizioni di affidamento con la finalità di individuarne la corretta tipologia giuridica al fine di identificare se l'attività d'interesse qualifichi un appalto di servizi od una concessione di servizi con ricadute correlate alla modalità di affidamento in ragione delle differenti disposizioni contenute a tal fine nel codice dei contratti vigente;

Tenuto conto che:

- la corretta qualificazione dell'affidamento deve essere effettuata alla luce della disciplina del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, del criterio distintivo rappresentato dal **trasferimento del rischio operativo**, che connota in modo essenziale la concessione.
- L'art. 177 del Codice stabilisce infatti che l'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione del servizio, comprensivo di rischio dal lato della domanda o dell'offerta, e che tale rischio ricorre quando *"in condizioni operative normali non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti"* e comporti una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato.
- In coerenza con tale impianto, già l'ANAC con proprio comunicato del 22/12/2015 ebbe modo di chiarire che, nella prassi degli enti locali, gli affidamenti aventi ad oggetto servizi di accertamento e riscossione delle entrate possono assumere forma di appalto o concessione, ma che, nei servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, non sembra normalmente rinvenibile il trasferimento del rischio di domanda, poiché la domanda non proviene dal mercato ma dall'ente pubblico e il contribuente non può scegliere se avvalersi del servizio derivando che tali affidamenti non risultano *"pienamente riconducibili nel tipico modulo concessorio"* in assenza di elementi concreti che dimostrino l'effettiva traslazione del rischio operativo.
- Anche il vademecum predisposto da IFEL nel 2025, avente ad oggetto l'organizzazione delle Entrate Comunali gestione diretta, supporto e concessione, nel descrivere i modelli di esternalizzazione (gestione diretta, supporto, concessione), benchè non abbia alcuna valenza interpretativa autentica, identifica tuttavia un significativo punto di riferimento ed evidenza che la distinzione tra prestazione di supporto e modulo concessorio incide sull'allocazione del rischio operativo e sul riparto delle funzioni esercitate dall'ente e dall'operatore, costituendo snodo essenziale per evitare qualificazioni meramente *"nominali"* e non aderenti alla sostanza dell'assetto contrattuale.

Tenuto conto che alla luce dei criteri normativi e interpretativi sopra richiamati, l'affidamento in esame presenta connotati sostanziali tipici dell'**appalto di servizi**, per le seguenti ragioni, analiticamente verificabili:

- La titolarità dell'entrata, la potestà impositiva e la funzione pubblica di riscossione restano in capo al Comune, che mantiene il governo del ciclo dell'entrata decidendo in piena autonomia quali posizioni azionare, con quali priorità, con quali indirizzi e controlli operando il fornitore eventualmente affidatario come supporto tecnico-operativo *"in nome*

e per conto dell'Ente" secondo quanto previsto nella bozza contrattuale e nel disciplinare, senza sostituirsi all'ente nella titolarità della funzione.

- Le attività non sono rivolte ad un mercato concorrenziale di utenti che scelgono il gestore, ma sono attivate dall'Ente tramite **trasmissione di liste di carico** e ordinativi applicativi significando che la domanda è quindi interna/istituzionale e non "di mercato", come evidenziato anche dall'impostazione del comunicato del presidente ANAC del 2015;
- L'operatore non è remunerato mediante "diritto di gestione" e sfruttamento economico del servizio nei confronti degli utenti ma è configurata come **corrispettivo contrattuale** calcolato in forma variabile in parte in termini fissi e forfettari annui da corrispondersi a prescindere da ogni attività di incasso esecutivo in grado di eliminare ogni rischio operativo connesso alla sua attività ed in parte con aggio percentuale sulle somme effettivamente riscosse ai fini di implementarne la performance di risultato, secondo le condizioni definite dall'Ente.
- **Tutte le somme riscosse affluiscono su conto intestato al Comune**, con esclusione di incasso diretto da parte dell'operatore quale gestore del servizio pubblico.

Tenuto conto che *ad adjuvandum* di quanto sopra indicato il rischio operativo, rilevante ai sensi dell'art. 177, presuppone esposizione a fluttuazioni del mercato tali da incidere significativamente sull'equilibrio economico dell'operatore e nel caso di specie, non vi è un "mercato" del servizio visto che l'attività è determinata dalle posizioni che l'Ente decide di trasmettere e dagli indirizzi pubblici.

Considerato altresì che:

- l'assenza di volumi minimi garantiti e la remunerazione in parte fissa annua ed in parte in percentuale, non integrano di per sé trasferimento del rischio operativo in senso concessorio: si tratta di una modalità di definizione del prezzo/corrispettivo collegata alla performance dell'attività di recupero, in un contesto non di mercato.
- Inoltre, l'assetto è ulteriormente coerente con la qualificazione come appalto poiché l'operatore:
 - (i) non effettua investimenti strutturali tipici di un gestore;
 - (ii) non gestisce un servizio al pubblico con rischio di domanda;
 - (iii) opera su input dell'ente e con controlli e rendicontazione periodica.

Tenuto conto che il disciplinare prestazionale proposto nell'ambito della contrattazione diretta di affidamento impone obblighi stringenti di rendicontazione e consente controlli effettivi in itinere e a consuntivo (report, tracciabilità, audit documentali ecc) determinando un assetto tipico dell'appalto di servizi, in cui la stazione appaltante mantiene un ruolo di direzione e verifica dell'esecuzione, mentre nella concessione l'autonomia gestionale è tendenzialmente più ampia.

Considerato altresì che tutte le ragioni sopra esposte ulteriormente specificate nell'**allegato A** alla presente determinazione come parte integrante e fondamentale ad integrazione della base motivazionale di supporto ad essa, l'affidamento deve qualificarsi come **appalto di servizi**, e non come concessione di servizi mancando l'elemento qualificante del trasferimento del rischio operativo ex art. 177 D.Lgs. 36/2023 e riscontrando che l'assetto contrattuale non attribuisce all'operatore un diritto di sfruttamento economico del servizio verso gli utenti, né gli trasferisce la gestione del servizio pubblico in via esclusiva.

Tenuto conto in relazione alla qualificazione ricostruita in precedenza secondo le volontà di affidamento strutturate dall'ente si evidenzia che:

– L'importo massimo dell'affidamento (€ 80.000 oltre IVA) è sotto soglia.

– L'affidamento diretto è ammesso ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023, con adeguata motivazione circa l'interesse pubblico, la congruità dell'offerta e la coerenza con i principi del Codice.

– La scelta dell'**accordo quadro ex art. 59** risulta adeguata e proporzionata, poiché l'Ente non può predeterminare con certezza ex ante quantità/volumi delle posizioni da affidare nell'arco di 4 anni; l'attivazione tramite ordinativi applicativi garantisce flessibilità, presidio della spesa e correlazione alle necessità effettive, senza obblighi di minimo e nel rispetto del limite massimo.

Tutto Premesso E Considerato il presente ente ha pertanto sondato il mercato nella ricerca di adeguato operatore economico rinvenendo nei soggetti qualificati per questo ente sulla piattaforma Sintel l'operatore denominato SO.GE.R.T. SpA al quale è stata richiesta la produzione d'offerta attraverso la predetta piattaforma di approvvigionamento digitale (Id procedura sintel n° 216268663);

Acquisita l'offerta presentata da SO.GE.R.T. SpA, (n°offerta sintel 1773304352244) con sede legale in Grumo Nevano (NA) Piazza Domenico Cirillo, 5 - codice fiscale 05491900634 - P.IVA 01430581213 e valutata la relativa congruità;

Considerato Che:

- il servizio impostato secondo la formula dell'accordo quadro sarà remunerato unicamente con un compenso fisso forfettario pari ad € 2000/annui, a carico dell'Ente quale compenso per la messa a disposizione della struttura organizzativa e per le attività di gestione del servizio, oltre che un aggio del 3% di quanto effettivamente incassato dai debitori;
- l'importo massimo dei compensi è stato stabilito nel massimo essere di 80.000,00 euro + IVA per tutto il quadriennio inclusi le componenti fisse annuali;
- le spese di Procedura Esecutiva (di cui alle tabelle pubblicate in G.U. n.100 del 29.04.2023), saranno poste a carico dei debitori e non rappresenteranno alcun onere a carico dell'Ente, anche nel caso di procedure infruttuose, con la sola eccezione relativa alle posizioni dichiarate inesigibili dall'Ente ovvero con procedura annullata a seguito di provvedimenti di sgravio;
- le spese postali saranno anticipate dalla ditta SO.GE.R.T. S.p.A., e poste a carico dei debitori unitamente alle predette spese di Procedura Esecutiva, senza alcun onere a carico dell'Ente;
- non vi è nessun obbligo di raggiungere il totale del compenso stabilito come soglia massima di accordo quadro;
- durata del rapporto 4 anni a partire dalla data di sottoscrizione;
- non vi è nessuna penale nel caso in cui venga interrotto il rapporto e/o l'invio di nuove liste di carico;
- non vi è nessuna esclusiva, ovvero che l'Ente rimane libero di affidare altri incarichi ad altri fornitori, anche in vigenza di rapporto con la ditta SO.GE.R.T. S.p.A.

Precisato Che il servizio posto in essere dalla SO.GE.R.T. S.p.A., garantirà la più ampia possibilità di riscuotere i crediti grazie in modo particolare all'utilizzo della procedura di pignoramento presso terzi prevista dall'art. 72 bis dpr 602/73 (cosiddetto pignoramento esattoriale effettuato su conto corrente, su stipendio, su pensione, su canoni di locazione ecc.).

Considerato altresì che, in ossequio alle recenti normative, tutti i versamenti dei debitori saranno veicolati su un conto corrente di competenza comunale, escludendo in tal modo ogni maneggio di

denaro pubblico da parte di soggetti privati e che tale modalità permette all'Ente di beneficiare quotidianamente degli incassi, oltre che avere una maggiore contezza e garanzia degli stessi;

Rilevato Che SO.GE.R.T. S.p.A. possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali:

- l'iscrizione dall'anno 2001 al n. 55 all'Albo Nazionale del MEF per effettuare attività di liquidazione e di accertamento e della riscossione dei tributi e di altre entrate di cui all'art.53 del D.lgs.446/1997 e che la citata offerta è in grado di soddisfare le esigenze di questo Comune;
- Possesso della licenza per l'attività di "Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti" di cui all'art. 115 del TULPS (R.D. 18/06/1931 n. 773) rilasciata dalla questura di Frattamaggiore (Na);

Considerate le certificazioni che la società possiede, quali garanzia della qualità del servizio offerto, tra le quali il possesso delle certificazioni di qualità: ISO 9001 e ISO 27001, nonché Rating di Legalità e Modello Organizzativo Aziendale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

a. Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento del servizio di riscossione coattiva NON esclusiva di tutte le entrate dell'Ente mediante la formual dell'accordo quadro quadriennale;

b. Importo del contratto:

- compenso a carico dell'Ente pari un compenso fisso forfettario pari ad € 2000/annui, a carico dell'Ente quale compenso per la messa a disposizione della struttura organizzativa e per le attività di gestione del servizio, oltre che un aggio del 3% di quanto effettivamente incassato dai debitori per un importo complessivo massimo di € 80.000,00 oltre iva;

c. Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 o mediante scrittura privata digitale;

d. Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;

e. Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Richiamato l'art. 1 comma 450 della L.296/2006 così come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018, a mente del quale le amministrazioni pubbliche non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 €;

Ritenuto che l'acquisizione non possa avere un interesse transfrontaliero certo, in virtù del suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Ravvisata la necessità di impegnare inizialmente per quanto sopra la somma di € 4.000,00 oltre ad IVA del 22% al capitolo 01041.03.011870 per remunerare il compenso annuo fisso forfettario dovuto e per le eventuali spese forfettarie per avviare il servizio;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e smi, e del DPR 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

Richiamate le disposizioni previste art. 3 della L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Accertata, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3), la coerenza del presente provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale richiamato nelle premesse;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria in merito alla determinazione in oggetto, come allegato all'originale dell'atto;

Verificato il possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di affidamento dall'O.E. interpellato a mezzo dell'applicativo FVOE 2.0 di anac;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
2. **Di APPROVARE** la relazione di cui all'allegato A ulteriormente specificativa della caratteristica identificativa del servizio quale integrazione motivazionale al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI AFFIDARE** direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta SO.GE.R.T. S.p.A., con sede legale in Grumo Nevano (NA) - Piazza Domenico Cirillo n. 5 – codice fiscale 05491900634 - P.IVA 01430581213, il servizio di riscossione coattiva NON esclusiva delle Entrate di questo ente mediante la formula dell'accordo quadro quadriennale per un massimo complessivo di € 80.000,00 oltre iva alle condizioni di cui all'offerta presentata sulla piattaforma sintel (n°offerta sintel 1773304352244), allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla quale si rinvia;
4. **DI IMPEGNARE**, a tal fine, la somma complessiva di € 4.880.00= iva 22% compresa a favore di SO.GE.R.T. S.p.A., con sede legale in Grumo Nevano (NA) - Piazza Domenico Cirillo n. 5 – codice fiscale 05491900634 - P.IVA 01430581213, rinviando per i dettagli all'offerta del 03/11/2025 acclarata al protocollo n. 7930 imputandola all'intervento 01041.03. del bilancio 2026-20285 – annualità 2026, esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata diviene esigibile, ai sensi del principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria;
5. **DI DARE ATTO CHE:**
 - il Comune dovrà mettere a disposizione, unitamente ai nominativi dei debitori, tutti i dati in suo possesso utili all'espletamento del servizio;
 - nell'esperire il servizio di cui alla presente determinazione, la sopra indicata società dovrà osservare le procedure ammesse dalla legge e dagli usi commerciali impegnandosi a salvaguardare, in ogni caso l'immagine di questo Comune, adottando tutte le cautele del caso, pena la revoca

dell'incarico medesimo;

6. DI COMUNICARE ai terzi interessati il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 267/2000, specificando che le somme da corrispondere saranno liquidate su presentazione di regolare fattura entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica del rispetto degli impegni contrattualmente assunti.

7. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 al presente affidamento è stato assegnato il seguente **CIG BAF9D6CB6A**
- è stata verificata la regolarità contributiva, come da DURC on line INPS_49432100scadenza 11/06/2026;

8. DI PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 *"Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

9. DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, modificata dalla Legge 11/02/2005, n. 15, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di essere direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio *on line*, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA BASSANESI / Uanataca S.A.
Firmato digitalmente

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267:

N.Imp./Acc.	Miss/progr/tit/macro/cap Tip/cat/tit/cap	CIG	Esercizio	Importo
559	01041.03.011870	BAF9D6CB6A	2026	4.800,00

La presente è divenuta esecutiva all'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, della firma e contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Massimo Maffessoli
Firmato digitalmente